

Informativa per la clientela

Informativa

del 10 settembre 2010

**La “manovra correttiva” (DL 31.5.2010 n. 78 convertito nella L. 30.7.2010 n. 122) -
Principali novità**

INDICE

1 Premessa	3
2 Novità in materia di IRPEF	3
2.1 <i>Prelievo rateale delle imposte dovute sui conguagli di fine anno delle pensioni</i>	3
2.2 <i>Differimento del versamento degli acconti IRPEF 2011 e 2012</i>	4
2.3 <i>Tassazione aggiuntiva su bonus e stock options del settore finanziario</i>	4
2.3.1 <i>Adempimenti del sostituto d'imposta</i>	4
2.3.2 <i>Rinvio alle norme in materia di imposte sul reddito</i>	4
3 Novità in materia di IVA	4
3.1 <i>Comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA</i>	4
3.1.1 <i>Operazioni da comunicare</i>	5
3.1.2 <i>Regime sanzionatorio</i>	5
3.2 <i>Autorizzazione per l'effettuazione delle operazioni intracomunitarie</i>	5
3.2.1 <i>Inserimento dei soggetti passivi nel sistema VIES</i>	5
3.2.2 <i>Revoca dell'autorizzazione</i>	5
4 Novità in materia di agevolazioni fiscali	5
4.1 <i>Incentivi fiscali per il rientro in Italia di ricercatori e docenti residenti all'estero</i>	5
4.1.1 <i>Soggetti interessati</i>	5
4.1.2 <i>Tipologia a durata delle agevolazioni</i>	6
4.2 <i>Soggetti colpiti dal terremoto in Abruzzo - Ulteriore sospensione degli adempimenti fiscali e contributivi e modalità di ripresa degli adempimenti sospesi</i>	6
4.2.1 <i>Ulteriore sospensione degli adempimenti fino al 15.12.2010 o al 16.12.2010 e relative modalità di ripresa</i>	6
4.2.2 <i>Modalità di ripresa degli adempimenti per i quali la sospensione è cessata al 30.6.2010</i>	7
4.3 <i>Agevolazioni fiscali per le “reti di imprese”</i>	7
4.3.1 <i>Forma del “contratto di rete”</i>	7
4.3.2 <i>Contenuto del “contratto di rete”</i>	8
4.3.3 <i>Agevolazioni fiscali</i>	8
4.4 <i>Fiscalità di vantaggio per il Mezzogiorno</i>	8

5	Novità in materia di contanti, assegni e libretti al portatore	8
5.1	<i>Saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore</i>	9
5.2	<i>Profili sanzionatori</i>	9
5.2.1	Sanzioni connesse ai limiti all'utilizzo del denaro contante e degli assegni	9
5.2.2	Sanzioni connesse ai libretti al portatore	9
5.2.3	Limiti all'applicazione delle sanzioni	9
6	Novità in materia di obblighi antiriciclaggio	9
6.1	<i>Adeguate verifica della clientela</i>	9
6.1.1	Obbligo di astensione o interruzione	10
6.1.2	Profili sanzionatori	10
6.2	<i>Segnalazione di operazioni sospette</i>	10
7	Novità in materia di procedure concorsuali	10
7.1	<i>Transazione fiscale</i>	10
7.2	<i>Accordi di ristrutturazione dei debiti</i>	11
7.3	<i>Crediti prededucibili</i>	11
7.4	<i>Esenzione dai reati di bancarotta</i>	11
8	Segnalazione certificata di inizio attività ("SCIA")	11
8.1	<i>Requisiti dell'attività per poter utilizzare la "SCIA"</i>	11
8.2	<i>Limiti all'utilizzo della "SCIA"</i>	12
8.3	<i>Documentazione da allegare alla "SCIA"</i>	12
8.4	<i>Inizio immediato dell'attività a seguito di presentazione della "SCIA"</i>	12
8.5	<i>Controlli amministrativi successivi alla presentazione della "SCIA"</i>	12
8.5.1	Falsità delle dichiarazioni sostitutive	12
8.5.2	Esercizio del potere di autotutela	12
8.6	<i>Decorrenza</i>	13
9	Altre principali novità	13
9.1	<i>Deroga ai criteri di valutazione dei titoli e delle partecipazioni iscritti nell'attivo circolante - Proroga</i>	13
9.1.1	Condizioni per l'applicazione della disposizione	13
9.1.2	Ambito temporale di applicazione	13
9.2	<i>Partecipazione a gare d'appalto pubbliche da parte degli operatori economici localizzati in "paradisi fiscali"</i>	13
9.2.1	Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione	13
9.2.2	Esclusioni o estensioni dell'obbligo di autorizzazione	13

1 PREMESSA

Con il DL 31.5.2010 n. 78, c.d. "manovra correttiva", sono state emanate disposizioni urgenti in materia di:

- stabilizzazione dei conti pubblici;
- contrasto all'evasione fiscale;
- competitività economica.

In sede di conversione nella L. 30.7.2010 n. 122, tali disposizioni sono state oggetto di rilevanti modifiche ed integrazioni.

Di seguito si analizzano le principali novità contenute nel DL 78/2010 convertito, ad eccezione delle seguenti disposizioni, che saranno oggetto di successive Informative:

- novità in materia di immobili;
- novità in materia di accertamento, riscossione e contenzioso;
- novità in materia di rapporti con l'estero;
- novità in materia di lavoro e previdenza.

Si rimanda invece a precedenti Informative per l'analisi delle disposizioni del DL 78/2010 riguardanti i seguenti argomenti, che non hanno subito modifiche in sede di conversione:

- ritenuta del 10% sui bonifici relativi alle spese per interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici (cfr. Informativa dell'1.7.2010 n. 24);
- obblighi contributivi dei soci lavoratori e amministratori di Srl commerciali (cfr. Informativa dell'8.7.2010 n. 25).

Entrata in vigore

Il DL 78/2010 è entrato in vigore il **31.5.2010**, mentre la legge di conversione 122/2010 è entrata in vigore il **31.7.2010**.

2 NOVITÀ IN MATERIA DI IRPEF

Di seguito si segnalano le principali novità in materia di IRPEF.

2.1 PRELIEVO RATEALE DELLE IMPOSTE DOVUTE SUI CONGUAGLI DI FINE ANNO DELLE PENSIONI

Viene prevista la trattenuta rateale delle imposte sulle pensioni di ogni genere e sugli assegni ad esse equiparate, dovute in sede di conguaglio di fine anno, al ricorrere delle seguenti condizioni:

- le pensioni non siano superiori a 18.000,00 euro;
- gli importi da trattenere siano complessivamente superiori a 100,00 euro.

Le suddette imposte sono prelevate:

- in un numero massimo di 11 rate;
- senza applicazione di interessi;
- a partire dal mese successivo a quello in cui è effettuato il conguaglio di fine anno e non oltre il mese di novembre.

In sostanza, la disciplina in esame intende:

- evitare la trattenuta in un'unica soluzione delle imposte derivanti dal conguaglio di fine anno di ammontare rilevante in relazione a rate di pensione di ammontare invece modesto, con il rischio che la trattenuta possa ridurre sensibilmente o anche azzerare la rata di pensione sulla quale viene operato il conguaglio;
- estendere all'IRPEF dovuta in sede di conguaglio di fine anno un regime di prelievo rateale analogo a quello già previsto per le relative addizionali regionali e comunali.

Cessazione del rapporto o morte del pensionato

In caso di cessazione del rapporto o di morte del pensionato, il sostituto d'imposta comunica al contribuente, o ai suoi eredi, gli importi residui da versare.

2.2 DIFFERIMENTO DEL VERSAMENTO DEGLI ACCONTI IRPEF 2011 E 2012

Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sarà disposto il differimento del versamento degli acconti IRPEF relativi al 2011 e al 2012:

- nei limiti stabiliti con gli stessi decreti;
- con l'obiettivo di immettere liquidità nel sistema delle famiglie.

Le disposizioni in esame, pertanto, prevedono un differimento del versamento degli acconti IRPEF relativi al 2011 e al 2012:

- analogamente a quanto era stato disposto in relazione all'acconto IRPEF 2009;
- al massimo, fino al termine di versamento del relativo saldo.

Nessuna disposizione è invece attualmente prevista in relazione all'acconto IRPEF 2010.

Assistenza fiscale

In relazione ai lavoratori dipendenti, ai pensionati, ai collaboratori coordinati e continuativi, ai lavoratori a progetto e agli altri soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale presentando i modelli 730, i sostituti d'imposta dovranno trattenere gli acconti IRPEF relativi al 2011 e al 2012 tenendo conto dei differimenti disposti dai suddetti DPCM.

2.3 TASSAZIONE AGGIUNTIVA SU BONUS E STOCK OPTIONS DEL SETTORE FINANZIARIO

Viene prevista l'applicazione di una aliquota addizionale del 10% sui compensi corrisposti sotto forma di *bonus* e *stock options*:

- ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario (es. banche, SIM, SGR), nonché ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (es. amministratori) nello stesso settore;
- che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione.

L'applicazione della suddetta tassazione aggiuntiva intende costituire una misura di contrasto all'adozione di tali sistemi retributivi, in considerazione dei loro effetti economici potenzialmente distorsivi.

2.3.1 Adempimenti del sostituto d'imposta

L'addizionale del 10% è trattenuta dal sostituto d'imposta al momento di erogazione dei suddetti emolumenti.

2.3.2 Rinvio alle norme in materia di imposte sul reddito

All'addizionale del 10% in esame si applicano le disposizioni in materia di imposte sul reddito relative all'accertamento, alla riscossione, alle sanzioni e al contenzioso.

3 NOVITÀ IN MATERIA DI IVA

Di seguito si segnalano le novità in materia di IVA.

3.1 COMUNICAZIONE TELEMATICA DELLE OPERAZIONI RILEVANTI AI FINI IVA

Le operazioni rilevanti ai fini IVA, di importo pari o superiore a 3.000,00 euro, dovranno essere comunicate per via telematica all'Agenzia delle Entrate.

Le modalità e i termini di comunicazione saranno stabiliti con un successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

3.1.1 Operazioni da comunicare

Nell'obbligo di comunicazione telematica in esame:

- rientrano anche le operazioni non imponibili e quelle esenti;
- dovrebbero rientrare anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi documentate mediante il rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale, appositamente integrati con i dati del destinatario del bene/servizio affinché quest'ultimo risulti identificato.

L'obbligo di comunicazione telematica non riguarda invece le operazioni che sono escluse da IVA perché carenti di almeno uno dei presupposti impositivi.

3.1.2 Regime sanzionatorio

In caso di omessa comunicazione telematica, ovvero di comunicazione con dati incompleti o non veritieri, si applica la sanzione amministrativa da 258,00 a 2.065,00 euro.

Definizione agevolata

In mancanza di norme di esclusione, resta applicabile la definizione agevolata, con riduzione della sanzione irrogata ad un quarto del minimo.

3.2 AUTORIZZAZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE

In sede di dichiarazione di inizio attività deve essere manifestata l'eventuale volontà di effettuare acquisti e cessioni intracomunitarie di beni.

Tali operazioni potranno essere effettuate solo dopo che sono decorsi 30 giorni dalla data di attribuzione del numero di partita IVA. Entro tale termine, infatti, l'Agenzia delle Entrate, con apposito provvedimento, può vietare l'effettuazione delle suddette operazioni.

3.2.1 Inserimento dei soggetti passivi nel sistema VIES

Decorsi 30 giorni dalla data di attribuzione del numero di partita IVA, se l'Agenzia delle Entrate non ha respinto l'autorizzazione richiesta in sede di dichiarazione di inizio attività, il numero di partita IVA attribuito al richiedente viene inserito nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie.

Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate saranno individuati i criteri e le modalità di inclusione delle partite IVA nella predetta banca dati.

3.2.2 Revoca dell'autorizzazione

Per le partite IVA già attribuite, con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate saranno stabilite le modalità di revoca dell'autorizzazione.

4 NOVITÀ IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI FISCALI

Di seguito si segnalano le principali novità in materia di agevolazioni fiscali.

4.1 INCENTIVI FISCALI PER IL RIENTRO IN ITALIA DI RICERCATORI E DOCENTI RESIDENTI ALL'ESTERO

Vengono reintrodotte alcune agevolazioni fiscali ai fini IRPEF ed IRAP, allo scopo di incentivare il rientro in Italia di ricercatori e docenti residenti all'estero.

4.1.1 Soggetti interessati

Le agevolazioni sono destinate ai ricercatori e ai docenti che:

- siano in possesso di titolo di studio universitario o ad esso equiparato;
- non siano occasionalmente residenti all'estero;
- abbiano svolto all'estero documentata attività di ricerca o docenza presso centri di ricerca (pubblici o privati) o università, per almeno due anni continuativi;

- vengano a svolgere la loro attività di ricerca o docenza in Italia, a partire dal 31.5.2010 ed entro il 31.12.2015;
- diventino fiscalmente residenti in Italia.

4.1.2 Tipologia a durata delle agevolazioni

Nei confronti dei suddetti soggetti è previsto che i relativi redditi di lavoro dipendente o autonomo:

- sono esclusi dall'imponibile IRPEF per il 90% del loro ammontare;
- non concorrono alla formazione della base imponibile IRAP.

Le suddette agevolazioni si applicano, a decorrere dall'1.1.2011:

- per il periodo d'imposta in cui il ricercatore o docente diviene fiscalmente residente in Italia e i due successivi;
- a condizione che il ricercatore o docente mantenga la residenza fiscale in Italia.

4.2 SOGGETTI COLPITI DAL TERREMOTO IN ABRUZZO - ULTERIORE SOSPENSIONE DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI E MODALITÀ DI RIPRESA DEGLI ADEMPIMENTI SOSPESI

In relazione ai soggetti colpiti dal terremoto in Abruzzo del 6.4.2009, il DL 78/2010 convertito:

- prevede un'ulteriore proroga della sospensione degli adempimenti fiscali e contributivi;
- stabilisce le modalità e i termini di effettuazione degli adempimenti sospesi.

4.2.1 Ulteriore sospensione degli adempimenti fino al 15.12.2010 o al 16.12.2010 e relative modalità di ripresa

Per alcuni soggetti colpiti dal terremoto in Abruzzo del 6.4.2009, è stata prevista l'ulteriore proroga della sospensione:

- fino al **15.12.2010**, dei versamenti contributivi previdenziali ed assistenziali e dei premi INAIL per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, con riferimento ai redditi d'impresa o di lavoro autonomo;
- fino al **20.12.2010**, dei versamenti e degli altri adempimenti tributari.

Soggetti interessati

La suddetta ulteriore sospensione si applica nei confronti dei soggetti aventi domicilio fiscale nei c.d. "Comuni del cratere", cioè quelli che hanno risentito della maggiore intensità del sisma.

Nello specifico, si tratta dei seguenti Comuni:

- nella Provincia dell'Aquila: Acciano, Barete, Barisciano, Bugnara, Cagnano Amiterno, Campotosto, Capestrano, Capitignano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel del Monte, Castel di Ieri, Castelvechio Calvisio, Castelvechio Subequo, Cocullo, Collaromele, Fagnano Alto, Fontecchio, Fossa, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, L'Aquila, Lucoli, Montereale, Navelli, Ocre, Ofena, Ovindoli, Pizzoli, Poggio Picenze, Prata d'Ansidonia, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, San Demetrio ne' Vestini, San Pio delle Camere, Sant'Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio, Scoppito, Tione degli Abruzzi, Tornimparte, Villa Sant'Angelo e Villa Santa Lucia degli Abruzzi;
- nella Provincia di Teramo: Arsita, Castelli, Colledara, Fano Adriano, Montorio al Vomano, Penna Sant'Andrea, Pitracamela e Tossicia;
- nella Provincia di Pescara: Brittoli, Bussi sul Tirino, Civitella Casanova, Cugnoli, Montebello di Bertona, Popoli e Torre de' Passeri.

La proroga della sospensione riguarda i seguenti soggetti con domicilio fiscale nei suddetti Comuni:

- persone fisiche titolari di reddito d'impresa;
- persone fisiche titolari di reddito di lavoro autonomo;
- componenti di società di persone ed equiparate (es. studi professionali associati);
- collaboratori di impresa familiare;
- soggetti diversi dalle persone fisiche, con volume d'affari inferiore o pari a 200.000,00 euro, escluse in ogni caso le banche e le assicurazioni.

Al fine di individuare il superamento o meno della suddetta soglia di 200.000,00 euro, occorre fare riferimento al volume d'affari dell'anno 2009:

- risultante dalla dichiarazione IVA relativa a tale anno;
- ovvero, in assenza di presentazione della dichiarazione IVA, desumibile dai dati contabili in possesso del contribuente.

Effettuazione e versamento delle ritenute

La suddetta sospensione fino al 20.12.2010 riguarda anche l'effettuazione e il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e d'impresa.

Modalità e termini di effettuazione degli adempimenti sospesi

La ripresa dei versamenti dei tributi, dei contributi e dei premi INAIL sospesi fino alle suddette date del 15.12.2010 o del 20.12.2010 avviene:

- a decorrere da gennaio 2011;
- mediante il pagamento in 120 rate mensili di pari importo;
- senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori.

Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della sospensione fino al 20.12.2010 dovranno essere effettuati:

- entro il mese di gennaio 2011;
- secondo le modalità che saranno stabilite dall'Agenzia delle Entrate.

4.2.2 Modalità di ripresa degli adempimenti per i quali la sospensione è cessata al 30.6.2010

In relazione ai soggetti che non possono beneficiare dell'ulteriore proroga e per i quali la sospensione degli adempimenti è quindi scaduta il 30.6.2010, il versamento dei tributi, dei contributi e dei premi INAIL sospesi fino alla suddetta data deve avvenire:

- a decorrere da gennaio 2011;
- mediante il pagamento in 120 rate mensili di pari importo;
- senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori.

Le stesse disposizioni si applicano anche ai contribuenti soggetti agli studi di settore per i quali il termine di sospensione è scaduto il 30.6.2010:

- in relazione ai versamenti derivanti dalle dichiarazioni che scadevano ordinariamente il 16.6.2010;
- a prescindere dalla proroga al 6.7.2010 o al 5.8.2010 disposta dal DPCM 10.6.2010.

Gli adempimenti tributari diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione fino al 30.6.2010, saranno effettuati:

- entro il mese di gennaio 2011;
- secondo le modalità che saranno stabilite dall'Agenzia delle Entrate.

4.3 AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE "RETI DI IMPRESE"

Il "contratto di rete" è il contratto con il quale più imprenditori, al fine di accrescere la propria capacità competitiva, si obbligano:

- a collaborare in determinati ambiti relativi all'esercizio delle proprie imprese;
- ovvero a scambiarsi informazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica;
- ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa.

Si tratta, quindi, di una forma di aggregazione che consente a ciascuna impresa partecipante di mantenere la propria individualità, beneficiando però di vantaggi derivanti dal *know-how* delle altre imprese partecipanti alla rete.

4.3.1 Forma del “contratto di rete”

Il “contratto di rete”:

- presuppone obbligatoriamente l'intervento notarile, dovendo essere redatto sotto la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata;
- deve essere iscritto presso tutti i Registri delle imprese nei quali sono iscritte le singole società partecipanti alla rete.

4.3.2 Contenuto del “contratto di rete”

Il “contratto di rete” deve obbligatoriamente indicare il c.d. “programma di rete”, che a sua volta deve contenere i seguenti elementi minimi:

- diritti e obblighi assunti da ciascun partecipante;
- modalità di realizzazione dello scopo comune;
- se è prevista la costituzione di un fondo patrimoniale comune, misura e criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi.

4.3.3 Agevolazioni fiscali

Per agevolare la costituzione delle “reti di imprese” è stata prevista (limitatamente al triennio 2011 - 2013) la detassazione della quota di utili destinata da ciascuna impresa per la realizzazione del programma di rete. L'agevolazione:

- è, in primo luogo, subordinata all'approvazione della Commissione europea;
- qualora approvata in sede comunitaria, necessita di un provvedimento attuativo dell'Agenzia delle Entrate.

L'importo detassato non può eccedere il milione di euro.

Sono, inoltre, previsti limiti complessivi alla fruizione dell'agevolazione (gli stanziamenti complessivi sono stati, infatti, fissati in 20 milioni di euro, per l'anno 2011, e in 14 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2012 e 2013); il provvedimento attuativo dell'Agenzia delle Entrate stabilirà i criteri di ripartizione del beneficio tra le imprese potenzialmente beneficiarie.

4.4 FISCALITÀ DI VANTAGGIO PER IL MEZZOGIORNO

Con propria legge, le Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia potranno, nei riguardi delle nuove iniziative produttive, modificare le aliquote IRAP, fino ad azzerarle. Relativamente alla medesima imposta, potranno altresì essere disposte esenzioni, detrazioni e deduzioni.

Occorre però tenere presente che l'eventuale “azzeramento” dell'IRAP nelle suddette zone è comunque subordinato all'approvazione di specifiche leggi regionali. Inoltre, il periodo d'imposta a partire dal quale troveranno applicazione le disposizioni delle leggi medesime dovrà essere stabilito da un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con ciascuna delle Regioni interessate.

5 NOVITÀ IN MATERIA DI CONTANTI, ASSEGNI E LIBRETTI AL PORTATORE

A decorrere dal 31.5.2010, è ridotto da un importo pari o superiore a 12.500,00 euro ad un importo pari o superiore a **5.000,00 euro** il limite a partire dal quale:

- è vietato il trasferimento di denaro contante (ovvero di libretti bancari o postali al portatore o di titoli al portatore) tra soggetti diversi senza il tramite di banche, istituti di moneta elettronica o Poste italiane S.p.A. (il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati);
- gli assegni bancari e postali devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- gli assegni circolari, i vaglia cambiari e postali devono essere emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

5.1 SALDO DEI LIBRETTI DI DEPOSITO BANCARI O POSTALI AL PORTATORE

Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a **5.000,00 euro** (e non più a 12.500,00 euro).

I libretti con saldo superiore a tale limite dovranno essere estinti (ovvero il loro saldo dovrà essere ridotto nel suddetto limite) entro il **30.6.2011**.

5.2 PROFILI SANZIONATORI

Per tutte le violazioni delle disposizioni sopra indicate la sanzione amministrativa pecuniaria non può essere inferiore nel minimo a 3.000,00 euro.

Inoltre, le sanzioni vengono rese maggiormente gravose nel caso in cui gli importi siano superiori a 50.000,00 euro.

5.2.1 Sanzioni connesse ai limiti all'utilizzo del denaro contante e degli assegni

In particolare, nel caso di violazioni in materia di trasferimento del denaro contante ovvero in caso di emissione di assegni bancari o postali (nonché di assegni circolari, vaglia postali e cambiari) senza indicare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità, qualora gli importi siano superiori a 50.000,00 euro la sanzione minima è aumentata di cinque volte.

Si applica, quindi, la sanzione amministrativa pecuniaria:

- dall'1% al 40% dell'importo trasferito, ove questo sia pari o superiore a 5.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro;
- dal 5% al 40% dell'importo trasferito, ove questo sia superiore a 50.000,00 euro.

5.2.2 Sanzioni connesse ai libretti al portatore

Con riguardo ai libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo superiore a 50.000,00 euro, le sanzioni minima e massima sono aumentate del 50%.

Si applica quindi la sanzione:

- dal 20% al 40% del saldo, ove questo sia pari o superiore a 5.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro;
- dal 30% al 60% del saldo, ove questo sia superiore a 50.000,00 euro.

Qualora, infine, non si adempia entro il 30.6.2011 alla prescrizione di estinguere i libretti con saldo superiore al limite (o di ridurlo nel limite consentito), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria:

- dal 10% al 20% del saldo, nel caso in cui esso sia pari o superiore a 5.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro;
- dal 15% al 30% del saldo, nel caso in cui esso sia superiore a 50.000,00 euro.

5.2.3 Limiti all'applicazione delle sanzioni

Al fine di ovviare alla limitata conoscenza delle novità introdotte con decorrenza immediata dal DL 78/2010, in sede di conversione in legge è stata esclusa l'applicazione delle sanzioni comminate per le violazioni sopra ricordate:

- riferite alle nuove limitazioni di importo;
- commesse nel periodo **dal 31.5.2010** (data di entrata in vigore del DL 78/2010) **al 15.6.2010**.

6 NOVITÀ IN MATERIA DI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO

Vengono previste alcune novità anche in relazione agli obblighi antiriciclaggio di:

- adeguata verifica della clientela;
- segnalazione di operazioni sospette.

6.1 ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

In relazione all'obbligo di adeguata verifica della clientela, occorre, in primo luogo, evidenziare come un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze individuerà una lista di Paesi basata:

- sul rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- ovvero sulla mancanza di un adeguato scambio di informazioni anche in materia fiscale.

6.1.1 Obbligo di astensione o interruzione

I soggetti destinatari della disciplina antiriciclaggio (e, quindi, anche i professionisti) dovranno:

- astenersi dall'eseguire operazioni o prestazioni professionali e dall'instaurare rapporti continuativi
- ovvero porre fine alle operazioni, alle prestazioni professionali ed ai rapporti continuativi già in essere

di cui siano parte, direttamente o indirettamente, società fiduciarie, *trust*, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede nei Paesi elencati nel suddetto DM (nel quale saranno fissate anche le modalità applicative ed il termine degli adempimenti).

Tali misure si applicano anche nei confronti delle ulteriori entità giuridiche altrimenti denominate, aventi sede nei Paesi di cui sopra, in relazione alle quali non risulti possibile identificare il titolare effettivo e verificarne l'identità.

6.1.2 Profili sanzionatori

In caso di violazione di tale prescrizione troveranno applicazione le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- 5.000,00 euro, ove la violazione abbia ad oggetto importi fino a 50.000,00 euro;
- dal 10% al 40% dell'importo dell'operazione, nel caso di importi superiori a 50.000,00 euro;
- da 25.000,00 a 250.000,00 euro, nel caso in cui l'importo dell'operazione non sia determinato o determinabile.

6.2 SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE

Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, viene precisato che costituisce elemento di sospetto e, come tale, rilevante ai fini della segnalazione dell'operazione alla Unità di informazione finanziaria (UIF) presso la Banca d'Italia:

- in generale, il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti previsti (limiti ora ricondotti al di sotto dei 5.000,00 euro);
- in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000,00 euro.

7 NOVITÀ IN MATERIA DI PROCEDURE CONCORSALE

Di seguito si segnalano le principali novità in materia di procedure concorsuali.

7.1 TRANSAZIONE FISCALE

In tema di transazione fiscale viene precisato che:

- con riguardo alle ritenute operate e non versate (al pari di quanto già previsto per l'IVA), la proposta di transazione fiscale può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento;
- alla relativa proposta, presentata dal debitore nell'ambito di un accordo di ristrutturazione del debito, deve essere allegata anche la documentazione prevista obbligatoriamente per il concordato preventivo. Si precisa, inoltre, che alla proposta di transazione il debitore deve allegare anche una dichiarazione sostitutiva con la quale attesta che la predetta documentazione rappresenta fedelmente e integralmente la situazione dell'impresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio;
- ove essa sia conclusa nell'ambito di un accordo di ristrutturazione del debito, è revocata di diritto se il debitore non esegue il pagamento integrale delle somme dovute agli uffici fiscali e agli enti previdenziali entro 90 giorni dalle scadenze previste.

7.2 ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

In relazione agli accordi di ristrutturazione dei debiti, il divieto di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore da parte dei creditori viene esteso anche alla fase delle trattative finalizzate al raggiungimento dell'accordo sulla ristrutturazione dei debiti. A tale fine, l'imprenditore deve presentare apposita istanza di sospensione presso il Tribunale competente.

L'istanza di sospensione:

- è pubblicata nel Registro delle imprese;
- dal momento della pubblicazione, produce l'effetto del divieto di:
 - iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari;
 - acquisire titoli di prelazione, se non concordati.

7.3 CREDITI PREDEDUCIBILI

Sono qualificati come prededucibili (o parificati ai prededucibili) i crediti:

- derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati da banche e intermediari finanziari in esecuzione di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato;
- derivanti da finanziamenti effettuati dai soggetti sopra indicati in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti (qualora i finanziamenti siano previsti dal piano di concordato preventivo o dall'accordo di ristrutturazione e purché la prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento con cui il Tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero l'accordo sia omologato);
- derivanti da finanziamenti effettuati dai soci, fino a concorrenza dell'80% del loro ammontare;
- relativi ai compensi spettanti al professionista incaricato di predisporre la relazione da allegare alla domanda di concordato preventivo e all'accordo di ristrutturazione dei debiti, purché ciò sia espressamente disposto nel provvedimento con cui il Tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero l'accordo sia omologato.

Con riferimento ai crediti prededucibili, i creditori sono esclusi:

- dal voto e dal computo delle maggioranze richieste per l'approvazione del concordato preventivo;
- dal computo della percentuale necessaria per il deposito della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.

7.4 ESENZIONE DAI REATI DI BANCAROTTA

Le disposizioni in materia di bancarotta fraudolenta preferenziale e bancarotta semplice non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti in esecuzione di:

- un concordato preventivo;
- un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato;
- un piano attestato di risanamento.

8 SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (“SCIA”)

Al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi a carico delle imprese, il DL 78/2010 convertito ha sostituito la dichiarazione di inizio attività (c.d. “DIA”) con la segnalazione certificata di inizio attività (c.d. “SCIA”).

La “SCIA” ha lo scopo di sostituire ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta, incluse le domande per l'iscrizione in Albi o Ruoli, richiesti per l'esercizio di attività imprenditoriali, commerciali o artigianali.

8.1 REQUISITI DELL'ATTIVITÀ PER POTER UTILIZZARE LA “SCIA”

Per poter utilizzare la “SCIA” è necessario che per l'attività che si intende avviare:

- il rilascio del provvedimento amministrativo dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale;
- non siano previsti limiti o contingenti complessivi o specifici strumenti di programmazione settoriale.

8.2 LIMITI ALL'UTILIZZO DELLA "SCIA"

Per talune attività la "SCIA" non può comunque essere utilizzata, per cui il soggetto che intenda avviarne una deve preventivamente ottenere le autorizzazioni, i permessi, ecc. che siano richiesti dalla legge. Si tratta, nello specifico, delle attività:

- che riguardano settori in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali;
- per il cui esercizio sono necessari atti rilasciati dalle Amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze (ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco) o imposti dalla normativa comunitaria;
- a prevalente carattere finanziario (es. banche e altri intermediari finanziari).

8.3 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA "SCIA"

Alla "SCIA" devono essere allegati le dichiarazioni sostitutive dell'interessato ed, eventualmente, le attestazioni ed asseverazioni di tecnici abilitati o le dichiarazioni di conformità rese dalle Agenzie per le imprese, relative alla sussistenza delle qualità personali e degli altri presupposti necessari per l'esercizio dell'attività.

Per effetto dell'allegazione di tali atti non devono più essere ottenuti i pareri di organi o enti, o eseguite le verifiche preventive eventualmente richieste dalla legge.

8.4 INIZIO IMMEDIATO DELL'ATTIVITÀ A SEGUITO DI PRESENTAZIONE DELLA "SCIA"

L'attività può essere iniziata immediatamente dopo la presentazione della "SCIA" all'Amministrazione competente (che, di solito, è il Comune o la Camera di Commercio).

8.5 CONTROLLI AMMINISTRATIVI SUCCESSIVI ALLA PRESENTAZIONE DELLA "SCIA"

I controlli amministrativi atti ad accertare la sussistenza dei requisiti necessari allo svolgimento dell'attività sono svolti successivamente alla presentazione della "SCIA".

I primi controlli sono attivati dall'Amministrazione competente entro 60 giorni dal ricevimento della "SCIA". Se viene accertata la carenza dei presupposti necessari allo svolgimento dell'attività, sono adottati motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi. Tuttavia, se l'interessato provvede a regolarizzare l'attività ed i suoi effetti entro il termine fissato dall'Amministrazione (non inferiore a 30 giorni), le predette misure non sono assunte.

Successivamente, decorsi 60 giorni dalla presentazione della "SCIA", può essere vietata la prosecuzione dell'attività ed, eventualmente, rimossi gli effetti dannosi della stessa solo qualora l'Amministrazione rilevi la presenza di un pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, la salute, la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque i suddetti interessi conformando l'attività dei privati alla normativa vigente.

8.5.1 Falsità delle dichiarazioni sostitutive

Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive allegati alla "SCIA" risultino false o mendaci, ferma la rilevanza penale di tale comportamento, l'Amministrazione competente può, sempre ed in ogni tempo, vietare la prosecuzione dell'attività e rimuovere gli eventuali effetti dannosi prodotti.

8.5.2 Esercizio del potere di autotutela

L'Amministrazione competente, inoltre, può assumere, in via di autotutela e per motivi di interesse pubblico, provvedimenti di revoca del provvedimento amministrativo o di annullamento del medesimo per illegittimità.

8.6 DECORRENZA

La disciplina della "SCIA" sostituisce direttamente, a decorrere dal **31.7.2010**, quella della "DIA" prevista da ogni normativa statale e regionale.

9 ALTRE PRINCIPALI NOVITÀ

Di seguito si segnalano le altre principali novità contenute nel DL 78/2010 convertito.

9.1 DEROGA AI CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE PARTECIPAZIONI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE - PROROGA

È stata ulteriormente prorogata la disciplina dell'art. 15 co. 13-15 del DL 185/2008 (conv. L. 2/2009), che consente ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili nazionali di valutare i titoli e le partecipazioni iscritti nell'attivo circolante in base al valore di iscrizione così come risultante:

- dall'ultimo bilancio regolarmente approvato;
- ovvero, ove disponibile, dall'ultima relazione semestrale regolarmente approvata.

In tal modo, considerata la situazione di turbolenza dei mercati finanziari, viene consentito alle imprese di derogare, per i titoli e le partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni, al criterio generale di valutazione al minore tra costo e valore di mercato, evitando di contabilizzare a Conto economico rilevanti perdite.

9.1.1 Condizioni per l'applicazione della disposizione

La possibilità di non svalutare i titoli è ammessa a condizione che la perdita non abbia carattere durevole.

9.1.2 Ambito temporale di applicazione

La suddetta deroga, originariamente prevista per l'esercizio in corso al 29.11.2008 (esercizio 2008, per i soggetti "solari") e poi estesa anche all'esercizio successivo (esercizio 2009, per i soggetti "solari"), viene ora prorogata con riferimento all'esercizio in corso al 31.5.2010 (esercizio 2010, per i soggetti "solari").

9.2 PARTECIPAZIONE A GARE D'APPALTO PUBBLICHE DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI LOCALIZZATI IN "PARADISI FISCALI"

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei c.d. "paradisi fiscali", cioè nei Paesi ricompresi nelle "*black list*" di cui ai DM 4.5.99 e 21.11.2001, sono ammessi a partecipare alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture previa autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo modalità stabilite con relativo decreto.

9.2.1 Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione

Il rilascio di tale autorizzazione è subordinato alla:

- previa individuazione dell'operatore economico, individuale o collettivo, mediante la comunicazione dei dati che identificano gli effettivi titolari delle partecipazioni societarie, anche per il tramite di società controllanti e per il tramite di società fiduciarie;
- identificazione del sistema di amministrazione, del nominativo degli amministratori e del possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalla normativa italiana.

9.2.2 Esclusioni o estensioni dell'obbligo di autorizzazione

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze può:

- escludere dall'obbligo di ottenere la preventiva autorizzazione gli operatori economici:
 - localizzati in determinati "paradisi fiscali";
 - ovvero operanti in determinati settori di attività svolte nei "paradisi fiscali";
- al fine di prevenire fenomeni a particolare rischio di frode fiscale, estendere l'obbligo di preventiva autorizzazione anche a Paesi non considerati "paradisi fiscali", nonché a specifici settori di attività e a particolari tipologie di soggetti.